Anno 1873. Roma - Sabato, 9 Agosto Num. 219.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA ... L.	11	21	40
Per tutto il Regno ... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA ... L.	9	17	32
Per tutto il Regno ... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1511 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1873, numero 1404 (Serie 2ª) pel servizio di custodia degli stabilimenti penali e delle carceri giudiziarie;

Visto l'art. 7 della legge stessa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto col Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il qui unito regolamento per l'ordinamento del personale di custodia degli stabilimenti carcerari, che sarà d'ordine Nostro munito del visto del Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

Regolamento *pel Corpo delle guardie carcerarie*

Del Corpo delle guardie e delle condizioni di ammessione.

Art. 1. Il personale di custodia delle carceri si compone di capiguardia, di sottocapi, e di guardie.

Art. 2. Il servizio interno delle carceri delle donne è disimpegnato da persone del loro sesso.

Art. 3. Non sono ammessi nel Corpo delle guardie se non soggetti probi e che abbiano i seguenti requisiti:

1° Sappiano leggere, scrivere, e fare i conti;

2° Abbiano l'età non maggiore di anni 40, e non minore di 24;

3° Abbiano la statura non inferiore di un metro e sessanta centimetri, siano di robusta costituzione fisica, e non abbiano difetti fisici visibili;

4° Siano celibi, o vedovi senza prole.

Le domande per l'ammessione nel Corpo delle guardie devono essere corredate da certificati comprovanti i requisiti di cui sopra, ed inoltre:

a) Da un attestato dell'autorità giudiziaria, dal quale risulti che il richiedente non incorse mai in veruna pena criminale o correzionale;

b) Da un certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità politica dell'ultimo domicilio;

c) Dal certificato di aver soddisfatto alla leva, o dal congedo militare.

Le domande dei militari devono inoltre essere corredate dall'attestato del capo del Corpo d'onde escono, dal quale risulti aver essi tenuta una buona condotta.

Art. 4. In mancanza di concorrenti che abbiano l'età stabilita dall'articolo che precede, si possono ammettere nel Corpo delle guardie carcerarie individui di età minore degli anni 24, purchè abbiano superato il 21°.

Art. 5. Gl'individui ammessi nel Corpo delle guardie assumono l'obbligo di servire per otto anni, giusta le discipline stabilite nel presente regolamento.

L'accettazione però da parte dell'Amministrazione s'intende subordinata ad un esperimento d'idoneità che non può prolungarsi oltre sei mesi.

In caso di accettazione il tempo passato in esperimento è computato nella ferma.

L'esperimento può aver luogo in apposite scuole d'istruzione da instituirsi con decreto Reale.

La ferma è rinnovabile per periodi di cinque in cinque anni, purchè l'attitudine pel servizio, l'età e la salute lo consentino.

La ferma può risolversi quando la guardia entri nel diritto di avere un trattamento di riposo.

Art. 6. L'arruolamento ha luogo per delegazione del Ministero negli uffici di prefettura o sottoprefettura mediante atto da redigersi giusta il modello *A* annesso al presente regolamento.

La rinnovazione della ferma si farà davanti l'autorità dirigente con atto conforme al modello *B*.

Art. 7. Gl'individui ammessi nel Corpo ricevono a titolo d'ingaggio per la prima ferma, oltre il vestiario di uniforme, un premio di lire 200, ed egualmente un premio di lire 200 per la seconda ferma.

Il premio della prima ferma è pagato per metà appena oltrepassato il periodo di esperimento, l'altra metà è tenuta in credito a conto del fondo di massa. Il premio della seconda ferma è pagato per intiero all'atto della rinnovazione.

Dei licenziamenti, dei congedi e delle licenze temporanee.

Art. 8. Per motivi di salute, per convalescenza, o per istraordinarie ed eccezionali urgenze di famiglia possono concedersi alle guardie carcerarie licenze temporanee estendibili, a seconda dei casi, a sei mesi (foglio modello *C*). Durante tali licenze non godono di alcuna competenza.

Le guardie in licenza temporanea non cessano perciò di far parte del Corpo e sono soggette all'autorità politica del luogo ove intendono dimorare, alla quale dovranno presentarsi al loro arrivo, e quando per qualunque motivo debbono allontanarsene.

Art. 9. Le guardie in esperimento riconosciute non idonee al servizio di custodia vengono dal Ministero licenziate. La dichiarazione di non idoneità è rilasciata dall'autorità dirigente se prestano servizio nel Corpo, ovvero dal direttore della scuola presso la quale si trovino in esperimento a termini dell'art. 5.

Art. 10. Gli agenti di custodia riconosciuti inabili, per infermità o per altre ragioni, a proseguire il servizio, ottengono il congedo di riforma, salvo il diritto alla pensione o alla indennità a termini di legge.

L'accertamento dell'inabilità al servizio ha luogo negli uffici di prefettura e sottoprefettura, coll'intervento di medici militari o civili a scelta dell'autorità prefettizia.

Art. 11. Gli agenti congedati per riforma, per fine di ferma, o in conseguenza di collocamento a riposo ottengono un foglio di congedo eguale al modello *D*.

Del capoguardia.

Art. 12. Ai posti di capoguardia sono nominati i sottocapi di maggiore capacità e di ottima condotta, tenuto anche conto della loro anzianità.

Art. 13. Il capoguardia, sotto l'autorità e dipendenza di chi tiene la direzione dello stabilimento, ha per principale obbligo di provvedere alla sicurezza di esso, alla custodia dei detenuti, al mantenimento dell'ordine e della disciplina.

A questo fine:

1° Perquisisce i detenuti, o li fa perquisire ogni volta che lo giudichi necessario, prescrivendo in conformità dei regolamenti quelle cautele, che per l'osservanza della disciplina, e per la sicurezza dello stabilimento ravvisi conveniente;

2° Custodisce le armi e le chiavi dello stabilimento. Durante la notte custodisce anche le chiavi degl'ingressi principali, a meno che l'autorità dirigente creda di tenerle presso di sè;

3° Regola la introduzione e la distribuzione dei viveri negli stabilimenti ove i detenuti possono riceverne dal di fuori;

4° Procede e veglia a che si proceda ogni 24 ore, da quel numero di guardie che crederà sufficiente, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, variandone sempre l'ora, ed in modo che tra ciascuna di esse vi sia un intervallo mai più lungo di ore 6, avvertendo che siano battute accuratamente le inferriate;

5° Invigila perchè da tutti gli agenti di custodia, e specialmente dal portinajo, siano eseguiti gli obblighi rispettivi e gli ordini delle autorità; ed è quindi responsabile dei rifiuti, dei ritardi, e delle negligenze dei medesimi in servizio;

6° Si assicura che i permessi di colloquio siano muniti del visto delle autorità competenti.

Esamina gli oggetti che portano seco loro i visitatori, e può anche per motivi gravi non ammetterli alla visita, a meno che i visitatori non si dichiarino disposti ad esser prima perquisiti. Bene inteso però che le donne non possono esser perquisite se non da persone del loro sesso.

Quando non li ammetta, ne riferisce immediatamente e contemporaneamente all'autorità che ha rilasciato il permesso, ed all'autorità dirigente il carcere, adducendo i motivi del rifiuto. Nel caso di perquisizione con sequestro di oggetti ne fa rapporto alle dette autorità.

Denuncia infine alle stesse autorità gli abusi che potessero risultare dal colloquio dei visitatori.

7° Non rimette ai detenuti le lettere loro indirizzate, e non ispedisce quelle da loro scritte ad altri, se non munite del visto delle autorità competenti;

8° Determina giornalmente il numero delle guardie di servizio tanto di giorno quanto di notte, ne fissa il posto di picchetto, si accerta personalmente o per mezzo del sottocapo che le guardie addette alla sorveglianza dei condannati adoperati nei lavori all'aperto siano sempre armate come è proscritto all'art. 73; designa coloro che debbono procedere alle cinque visite di cui al citato articolo n. 4, e ne fa egli stesso personalmente due anche per sentire i richiami dei detenuti dei quali fa tosto relazione all'autorità dirigente; in quelle visite, ove lo creda, si fa accompagnare da una o più guardie di servizio.

Fa giornalmente l'appello delle guardie, uno al mattino, e l'altro alla sera. Si accerta in ultimo personalmente, o per mezzo del sottocapo, della regolarità ed esattezza delle ronde di cui all'art. 69.

Art. 14. Si reca nel mattino di ciascun giorno, e nell'ora che verrà fissata dall'autorità dirigente, a farle la relazione del servizio delle guardie durante il giorno antecedente, delle contravvenzioni all'ordine ed alla disciplina commesse dalle guardie, o dai detenuti, e di ogni fatto di qualche entità.

Le rimette inoltre:

a) Lo stato dei detenuti entrati nello stabilimento, ed usciti il giorno antecedente, accompagnato dalle indicazioni del movimento del giorno precedente, e ne riceve le istruzioni;

b) Lo stato nominativo delle uscite ordinarie e dei vari servizi a prestarsi dal personale di custodia nel giorno successivo;

c) Lo stato ed i permessi di cui all'art. 36.

Art. 15. Cura la buona tenuta e pulizia delle armi e del vestiario delle guardie, nonchè dei locali ad uso di esse, facendone rapporto ogni 15 giorni all'autorità dirigente.

Art. 16. L'ordine del servizio giornaliero e notturno a cura del capoguardia deve risultare da apposita tabella che va affissa nel corpo di guardia interno.

Art. 17. Il capoguardia tiene un registro della condotta di ciascun individuo del corpo di custodia, e colla scorta di esso compila ogni mese e consegna all'autorità dirigente uno stato di condotta dei suoi dipendenti.

Art. 18. Il capoguardia, nelle carceri giudiziarie tiene altresì sotto la propria responsabilità i seguenti registri:

1° Quello prescritto dall'art. 813 del Codice di procedura penale, conservando distintamente gli atti tutti che giustificano l'ingresso ed egresso dei detenuti;

2° Il registro del movimento d'infermeria;

3° Rubrica o indice del registro di cui al numero 1 coll'annotazione della camera o cella dove il detenuto è rinchiuso;

4° Rubrica distinta dei permessi di colloquio accordati ai detenuti dall'autorità amministrativa o giudiziaria;

5° Registro degli effetti di vestiario, del denaro, e degli altri oggetti che i detenuti portano con sè nel carcere, o che sono loro successivamente rimessi.

Art. 19. Quando un individuo è tradotto nelle carceri giudiziarie, o si costituisce volontariamente, il capoguardia, dopo di averlo iscritto a registro, lo visita o lo fa visitare diligentemente alla sua presenza, e sotto la propria responsabilità. Ove lo trovi possessore di denaro, vestimenta e di altri oggetti qualunque, ne fa denuncia all'autorità giudiziaria, e se questa non disporrà altrimenti, egli ritira ogni cosa prendendone nota sul registro di cui all'articolo 18, num. 5.

Il denaro e gli altri oggetti di valore sono consegnati all'autorità dirigente.

In quanto alle vestimenta che l'individuo indossa quando entra nel carcere, qualora dall'autorità giudiziaria non vengano fatte conservare nell'interesse della giustizia, il capoguardia veglia a che siano nettate, lavate, e, occorrendo, purificate e raccomodate, e poste quindi in magazzino munite della rispettiva etichetta portante il nome, cognome e patria del detenuto che ne è il proprietario.

Di ogni oggetto di cui sia trovato possessore il detenuto, il capoguardia gli rilascia dichiarazione mediante apposita bolletta.

Quando detenuti nelle carceri giudiziarie vestono abiti propri, il capoguardia cura perchè questi siano lavati e mantenuti in buono stato.

Art. 20. Avvenendo la morte di qualche detenuto nelle carceri giudiziarie, il capoguardia ne fa menzione sui registri di cui all'art. 18, numeri 1 e 2, e ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria, e contemporaneamente l'autorità dirigente, per darne avviso allo stato civile, a termini dell'art. 393 del Codice civile.

Altrettanto fa di ogni malattia o fuga.

Art. 21. Negli stabilimenti ai quali non è preposta una apposita direzione, o quando l'autorità dirigente si trovi assente, il capoguardia, o chi ne fa le veci, in caso di ribellione e di straordinarie contingenze, richiede al capoposto il sussidio della guardia esterna, e ne fa rapporto alle autorità amministrativa e giudiziaria.

Art. 22. Nei casi d'urgenza il capoguardia può ordinare, sotto la propria responsabilità, gli arresti al sottocapo e alla guardia colpevole, salvo a farne immediatamente rapporto all'autorità dirigente.

Art. 23. Negli stabilimenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, il capoguardia non può assentarsi dal luogo di residenza senza il permesso del Ministero o dell'autorità da esso delegata.

Del Sottocapoguardia.

Art. 24. Ai posti di sottocapoguardia sono nominate le guardie che ne abbiano la capacità e sieno di ottima condotta, tenuto anche conto della rispettiva anzianità. I sott'ufficiali dell'esercito congedati dopo 12 anni di buon servizio, da constatarsi dal capo dei Corpi cui appartennero, vi concorreranno per un terzo dei posti vacanti.

Art. 25. Il sottocapo coadiuva il capoguardia, e sotto la dipendenza di lui esercita una incessante sorveglianza sui rami di servizio ai quali sia specialmente destinato, deve fargli giornalmente rapporto a voce, ed occorrendo anche in iscritto sui vari servizi ai quali fu applicato.

Art. 26. Eseguisce gli ordini del capoguardia, salvo a porgerne reclamo all'autorità dirigente. La sua dipendenza da questa è conforme a quella delle guardie di cui all'art. 28.

Art. 27. Nei luoghi dove non vi è capoguardia, o nei casi di assenza o d'impedimento di esso, il sottocapo lo surroga, ed è questi in pari circostanza surrogato da una guardia a scelta dell'autorità dirigente.

Delle guardie.

Art. 28. Le guardie sono poste sotto la dipendenza del capoguardia e del sottocapo, dei quali devono eseguire gli ordini, salvo a porgere i loro reclami all'autorità dirigente.

La loro dipendenza però dall'autorità stessa, o da chi ne fa le veci, è immediata, e debbono perciò eseguire prontamente gli ordini che da quella personalmente, o da altri a suo nome vengono dati.

Art. 29. Le guardie, terminato il servizio a cui vennero destinate, fanno il loro rapporto per iscritto al capoguardia, o per esso al sottocapo; verificandosi casi d'urgenza devono darne immediatamente avviso.

Delle guardie addette alle porte degli stabilimenti ed agli uffici di direzione.

Art. 30. All'ufficio di portinajo sono scelte le guardie più sperimentate e di maggior fiducia.

Art. 31. Il portinajo osserva tutte le consegne dell'autorità dirigente, o di chi la rappresenta, non abbandona mai il posto senza il permesso, e senza essere stato surrogato, esercita una continua vigilanza sulle persone che entrano ed escono dallo stabilimento, e custodisce le chiavi che gli sono affidate.

Art. 32. Visita attentamente tutti gli oggetti che sono introdotti nello stabilimento, o che ne sono estratti; a lui specialmente incumbe di perquisire all'occorrenza le persone che sono ammesse a colloquio coi detenuti, le guardie, gl'inservienti, i maestri d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro agenti, tanto all'entrata quanto all'uscita, serbata però per le donne la prescrizione di cui al n° 6, art. 13.

Art. 33. Riconoscendo commessa da taluno degli individui indicati nell'articolo precedente qualche infrazione alle ricevute consegne, impedisce la di lui entrata, o ne vieta l'uscita, rendendone immediatamente informata, per mezzo del capoguardia, l'autorità dirigente.

Art. 34. È rimesso giornalmente al portinajo lo stato nominativo delle guardie alle quali è accordata l'uscita per turno, coll'indicazione dell'ora di uscita e di rientrata, annotando per ciascheduno, in margine di detto stato, l'ora in cui rientrò nello stabilimento.

Egli è responsabile delle uscite che abbiano luogo senza permesso, o prima delle ore stabilite.

Art. 35. Ritira i permessi in iscritto che si rilasciano dall'autorità dirigente per le uscite straordinarie durante la giornata, come pure quelli relativi ai congedi o alle licenze d'assenza, ed annota sovra quelli l'ora, e su questi il giorno in cui l'individuo rientrò.

Art. 36. Consegna ogni sera al capoguardia lo stato nominativo ed i permessi per le uscite straordinarie; quelli poi relativi alle licenze ed ai congedi, sono consegnati al ritorno degl'individui nello stabilimento.

Art. 37. Il portinajo non permette mai che le guardie si trattengano nella sua stanza, salvo per motivi di servizio.

Art. 38. Negli stabilimenti ai quali è preposta un'apposita Direzione il servizio di usciere presso gli uffici dell'Amministrazione è disimpegnato da una guardia a scelta del direttore.

Art. 39. L'ufficio di portinajo e di usciere non dispensa la guardia dagli altri servizi ordinari compatibilmente all'ufficio medesimo.

Delle guardie addette alle infermerie.

Art. 40. Alla sorveglianza dell'infermeria è comandata permanentemente una guardia, a scelta dell'autorità dirigente.

Art. 41. La guardia assiste, se richiesta, alle visite degli ufficiali sanitari, e deve tener le note ed i registri che possono esserle prescritti.

Art. 42. Veglia che i detenuti infermieri abbiano cura degli ammalati, li trattino con carità, non convertano in uso proprio i medicinali, gli alimenti e le bevande ad essi destinati, che questi non facciano traffico dei viveri e delle bevande loro somministrate, e che nessuna cosa s'introduca nell'infermeria non prescritta dall'ufficiale sanitario.

Del vitto ordinario e dietetico.

Art. 43. Al personale di custodia presente nello stabilimento viene somministrato a carico dell'Amministrazione il vitto in natura, che si compone: di una razione di pane bianco, di vino, di due minestre, e di due pietanze nella quantità e qualità indicate nella tabella *A* annessa al presente regolamento.

Nei casi però in cui il Ministero lo creda conveniente, può essere somministrato alle guardie il vitto in contanti in quella quota che sarà dal Ministero determinata secondo le località.

Art. 44. Il vitto deve consumarsi nello stabilimento e nei locali a ciò destinati, nè può in verun caso essere in tutto o in parte asportato.

Art. 45. In caso di malattia gli agenti di custodia sono gratuitamente curati nello stabilimento, in apposita infermeria, dal medico chirurgo carcerario, e sono provveduti a spese dell'Amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico di cui nella tabella *B*. Dove non esiste infermeria sono curati a spese del Governo in un ospedale civile o militare.

Per la cura delle malattie veneree gli ammalati pagheranno la diaria che verrà fissata dal Ministero.

Art. 46. Cessa ogni somministrazione per parte dell'Amministrazione a favore dei malati che ottenessero di farsi curare fuori dello stabilimento o degli ospedali di cui all'articolo precedente.

Dell'alloggio, del casermaggio e dell'indennità di trasferimento.

Art. 47. Il personale di custodia ha alloggio nello stabilimento, ed è provvisto degli occorrenti oggetti lettereccì e di casermaggio.

Art. 48. La sola famiglia del capoguardia o del sottocapo che ne faccia le veci è alloggiata nello stabilimento.

Ove non possa avere l'alloggio in natura, è concessa una congrua indennità.

Art. 49. Gli agenti di custodia traslocati ricevono i gratuiti mezzi di trasporto personale, estensibili alle loro mogli e figli, quando la traslocazione è determinata da ragioni di salute o di servizio. Ricevono pure i gratuiti mezzi di trasporto personale quando vanno in licenza temporanea per salute e per convalescenza.

Agli agenti di custodia verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di lire una, limitatamente al numero dei giorni strettamente necessari per recarsi a destinazione.

Della massa individuale e del vestiario.

Art. 50. Ogni agente di custodia deve avere un fondo di massa di lire 150, il quale è formato:

1° Delle somme versate volontariamente, e della metà del premio del primo ingaggio;

2° Delle ritenute mensuali sulla paga, non minori di lire cinque.

Art. 51. Il fondo della massa individuale è destinato a far fronte alla spesa della rinnovazione e del riattamento del vestiario uniforme.

Sullo stesso fondo sono imputabili le spese per guasti fatti dalle guardie alle armi, ed a qualunque oggetto dello stabilimento.

Art. 52. La divisa uniforme delle guardie verrà stabilita con decreto Reale.

Art. 53. Ogni agente di custodia, avente un fondo di massa, è provvisto di un libretto di deconto, il quale deve rimanere costantemente presso di lui, e rappresentare il conto corrente della sua massa.

Detto libretto è la copia fedele del corrispondente registro che si tiene dall'Amministrazione.

Art. 54. In caso di traslocamento il fondo di massa dell'individuo traslocato è inviato all'Amministrazione dello stabilimento cui è destinato, accompagnandolo coll'estratto di matricola.

Art. 55. Hanno diritto alla restituzione del fondo di massa ed alla esportazione del vestiario le guardie che cessano dal servizio per fin di ferma, o che ne sono dispensate per motivi di salute.

Disciplina e doveri del personale di custodia.

Art. 56. Tutti gli agenti di custodia devono compiere gli obblighi che loro sono imposti, non solo dal presente regolamento, ma ancora dai provvedimenti e dalle varie istruzioni che emanano dall'autorità dirigente, o da quella giudiziaria, nella rispettiva competenza.

Art. 57. Nessuno degli agenti suddetti, sebbene non applicato a speciale servizio, può assentarsi dallo stabilimento senza permesso scritto dall'autorità dirigente, tranne nei giorni e nelle ore che sono stabilite per l'uscita, nè può, senza legittimo motivo o speciale licenza dell'autorità dirigente, pernottare fuori dello stabilimento.

Art. 58. Le guardie non possono fumare nel recinto dello stabilimento, salvo in quelle loca-

lità che vengono designate dall'autorità dirigente.

Il divieto di fumare è esteso alle guardie di scorta ai condannati che vanno o tornano dai lavori esterni.

Art. 59. Debbono avere speciale cura della nettezza della persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e di casermaggio, di quelli della mensa, ed in genere di qualsiasi oggetto di loro uso personale, e tenere con ordine e pulitezza il proprio alloggio.

Art. 60. Ogni agente di custodia deve assoggettarsi senza osservazione alle punizioni disciplinari che gli vengono inflitte, e può reclamare soltanto dopo che abbia incominciato ad espiarle.

Non si fa luogo a ricorso ad appello contro le decisioni che abbiano inflitta alcuna delle penalità di cui agli articoli 83 e 84.

Art. 61. Gli agenti di custodia graduati che vogliono contrarre matrimonio debbono per via gerarchica chiedere il permesso al Ministero, e provare di possedere in proprio od insieme colla sposa un capitale in beni stabili almeno di lire 3000, ovvero una corrispondente rendita sul Debito Pubblico, l'uno o l'altra vincolati pel tempo in cui resteranno in servizio, e giustificare che la sposa sia di buoni costumi.

Art. 62. Nessuna guardia può abbandonare il servizio a cui sia applicato prima d'essere surrogata, e non può esserne distolta se non dalla autorità dirigente, o dal capoguardia, o da coloro che ne fanno le veci.

Art. 63. Deve il personale di custodia trattare i detenuti con umanità non disgiunta da fermezza; impedire ogni comunicazione vietata fra loro o con altre persone, e qualsiasi altra infrazione alla disciplina, ed alle prescrizioni di ordine e di pulizia; esercitare finalmente incessante vigilanza in ogni luogo.

Art. 64. Vigila a che i detenuti, ai quali ne sia dato permesso, fumino solamente nelle ore e nei luoghi stabiliti.

Art. 65. Sorveglia nei laboratorii acciocchè i detenuti non vi rimangano oziosi, ma attendano tutti con attività al lavoro al quale sono applicati, e li tiene d'occhio perchè non trafughino utensili ed altri oggetti, ed a quest'effetto deve procedere a perquisizioni nei momenti più opportuni su coloro sui quali cada sospetto di trafugamento.

Art. 66. Sorveglia i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, non che le persone che sono introdotte nei laboratori od in qualsivoglia altro luogo ove siano detenuti, con obbligo di riferire sempre quando taluno di essi contravvenga alle discipline in vigore.

Art. 67. Le guardie, per gli effetti disciplinari, sono responsabili delle contravvenzioni al disposto nel presente regolamento, ed agli ordini dell'autorità dirigente, commesse dai detenuti, come pure dei guasti e danni che gli stessi detenuti rechino alle vestimenta, ai mobili, alla biancheria, ed agli altri oggetti, sempre quando, avendone cognizione, non ne facciano immediato rapporto al capoguardia.

La stessa responsabilità è imposta al capoguardia se non rende conto immediatamente all'autorità dirigente di ogni danno e guasto di cui sopra, noto ad esso direttamente, o riferitogli dalle guardie.

Art. 68. Le guardie devono eseguire le perquisizioni che loro vengono ordinate nelle persone dei detenuti, nel loro vestiario, nelle celle, nei laboratori, ed in qualsiasi altro luogo, onde accertare se siansi commesse contravvenzioni alle discipline, o si tentino evasioni.

Art. 69. Devono le guardie eseguire le ronde durante l'intiera notte specialmente nell'intento d'impedire le evasioni, e qualunque clandestina relazione fra i detenuti.

Art. 70. Il personale di custodia si astiene dal muovere rimproveri ai detenuti per i commessi mancamenti, o per gl'incorsi castighi.

Art. 71. Mantiene la subordinazione dei detenuti verso i superiori e verso coloro che sono preposti ai laboratori, e seda i tumulti e le rivolte che avvenissero nel carcere.

Al primo scoppiare di tumulti e rivolte, l'agente che vi si trovasse presente deve tosto darne l'allarme.

Art. 72. Ogni agente di custodia deve difendere i superiori, gl'impiegati, i propri compagni, e qualunque persona che trovasi nello stabilimento, come pure gli stessi detenuti contro le offese di altri detenuti.

Art. 73. Le guardie di servizio nell'interno dello stabilimento non portano armi.

Però quelle a fuoco si costudiscono cariche in apposito locale per essere adoperate nei casi previsti dalla legge.

Le guardie indossano la divisa del Corpo.

Le guardie addette alla sorveglianza dei condannati impiegati in lavori all'aperto, cingono sempre la sciabola ed hanno le altre armi cariche, ed in istato di far fuoco sui condannati quando cercassero fuggire e non vi fosse altro mezzo per fermarli. Rientrate nello stabilimento le guardie consegnano le armi.

Art. 74. Negli stabilimenti e nei compartimenti per donne, il servizio delle guardie è limitato alla custodia generale del carcere, e perciò nessuna di esse può introdursi nei quartieri abitati dalle detenute, se non accompagnata da una delle sorveglianti, o per prestare mano forte.

Il capoguardia, per l'esercizio delle sue funzioni, accede nei compartimenti destinati alle donne, accompagnato esso pure da una sorvegliante.

Delle contravvenzioni e delle punizioni disciplinari.

Art. 75. Le punizioni cui gli agenti di custodia possono esser assoggettati per infrazioni ai loro doveri sono:

1° L'ammonizione portata all'ordine del giorno;

2° Gli arresti semplici, ossia la privazione dell'uscita dallo stabilimento da 2 a 10 giorni;

3° Gli arresti in sala di disciplina da 2 a 15 giorni, colla privazione del vino e di una pietanza;

4° Gli arresti in sala di disciplina da 3 a 15 giorni, dei quali interpolatamente un terzo, con la somministrazione soltanto del pane e di due minestre, e di due terzi a pane ed acqua;

5° La retrocessione di classe;

6° La perdita del grado;

7° L'invio alle compagnie di disciplina per un tempo non mai minore di un anno;

8° L'invio alle compagnie di disciplina con l'espulsione dal Corpo.

Le punizioni di cui ai numeri 2 e 3 traggono seco, durante il tempo che si scontano, la perdita della metà della paga, e quella di cui al n. 4 la perdita della paga intiera.

Art. 76. Gli agenti privati del grado non potranno esserne reintegrati se non dopo un anno, e dopo sei mesi quelli retrocessi di classe.

Art. 77. L'espulsione dal Corpo trae seco la perdita del fondo di massa e del vestiario.

Art. 78. Sono puniti secondo il Codice penale militare dai tribunali militari:

1° La diserzione semplice, cioè l'abbandono del Corpo;

2° La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato e l'abbandono del Corpo con esportazione di armi;

3° L'insubordinazione accompagnata da minaccie e vie di fatto.

La dichiarazione di diserzione è fatta dall'autorità dirigente al Ministero dell'Interno e al prefetto della provincia. La diserzione semplice è dichiarata spirati cinque giorni da quello in cui l'agente abbandonò il servizio, e la diserzione qualificata, subito o appena spirate le 24 ore, secondo la gravità delle circostanze che accompagnarono il fatto.

La stessa autorità dirigente compirà di urgenza la istruzione degli atti preliminari, e ne farà l'invio al Ministero suddetto.

Art. 79. Sono puniti con l'ammonizione o con gli arresti semplici, secondo le circostanze:

1° La negligenza nell'eseguire gli ordini e provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed amministrativa;

2° L'introdurre senza autorizzazione qualsiasi persona nei locali delle carceri destinate ai detenuti;

3° Il ricevere negli alloggi o nel corpo di guardia i detenuti o le persone che vengono a visitarli.

4° Il giuocare ed altercare nell'interno dello stabilimento;

5° L'omettere o tardar di fare le prescritte relazioni o farle inesatte;

6° Il vendere o cedere le razioni di viveri;

7° La mancanza ad uno degli appelli giornalieri;

8° Il non impedire anche pel solo fatto di negligenza, che i detenuti rechino danno o trafughino mobili, biancherie, ed altri effetti del carcere;

9° Il trattare i detenuti famigliarmente o conversare con loro;

10° La trascuratezza nella sorveglianza della distribuzione del vitto. Il permettere che i detenuti ricevano bevande o alimenti eccedenti la quantità, o di qualità diversa da quella prescritta, che rechino oltraggio a chi è preposto alla distribuzione, e che eccedano nell'uso del vino;

11° Il contrarre debiti per abitudine;

12° Il fumare nelle località dove non è permesso;

13° La dimora senza motivo nella stanza del portinaio.

Art. 80. Sono puniti con gli arresti in sala di disciplina (N. 3 dell'art. 75):

1° Le mancanze accennate nel precedente articolo, se accompagnate da circostanze aggravanti o dalla recidiva;

2° Le osservazioni fatte in servizio e le censure a voce o in iscritto dell'operato dei superiori.

3° Le rivelazioni di cose da tenersi segrete;

4° Il rivelare ai detenuti il nome della persona che fece contro di esso qualche rapporto;

5° L'influire sui detenuti intorno alla scelta dei loro difensori;

6° Le ingiurie ai detenuti;

7° La trascuranza nel sorvegliare i detenuti infermieri;

8° Il procurare senza autorizzazione viveri, bevande od altro ai detenuti;

9° L'ubbriachezza;

10° Il contegno scandaloso;

11° La trascuranza della conservazione delle armi, del vestiario, e del casermaggio, e nella nettezza dei locali da loro occupati;

12° Il mancare in un anno tre volte all'appello;

13° L'addormentarsi, o in qualunque altro modo il mostrare negligenza, pigrizia e trascuranza in servizio.

Art. 81. Nelle guardie semplici sono puniti con gli arresti in sala di disciplina (N. 4 dell'articolo 75):

1° La seconda recidiva nelle mancanze di cui all'art. 79, e le mancanze accennate nel precedente, se accompagnate da circostanze aggravanti o dalla recidiva;

2° La negligenza nel vigilare acciò non siano introdotte nello stabilimento carte da giuoco, od altri oggetti inservienti a giuoco, ovvero istrumenti atti ad offendere e valevoli alla fuga;

3° L'ingerirsi negli affari relativi al processo dei detenuti, e il dar notizie intorno agli atti processuali;

4° L'astenersi, conoscendolo, dal denunziare i lavori che di nascosto si facessero dai detenuti:

5° Il dar lavoro ai detenuti senza autorizzazione;

6° Il procurare agli ammalati ed ai convalescenti cibo non ordinato dal medico, e la trascuranza nel regolare la distribuzione dei medicinali e del vitto dietetico;

7° Il pernottare fuori del carcere, o rimanere assente per un tempo non superiore alle 48 ore senza permesso;

8° L'oltrepassare il termine del congedo per un tempo non superiore a 48 ore;

9° Il trattenersi a mangiare o bevere nell'interno del carcere con detenuti o con persone ammesse a visitarli;

10° La istigazione alla insubordinazione.

Alle guardie di 1ª classe, per le infrazioni di cui nel presente articolo, la punizione non sarà mai applicata al minimo; può essere invece applicata la retrocessione di classe.

Art. 82. I sottocapi e i capiguardia sono puniti colla perdita del grado, o colla retrocessione di classe, secondo le circostanze, per le recidive e per le mancanze di cui nell'art. 81 e per le seguenti:

1° Il trascurare che le guardie destinate alla sorveglianza dei detenuti, addetti ai lavori all'aperta campagna, siano completamente armate e col fucile carico;

2° L'usare parzialità ed ingiustizie verso i sottoposti, e trattarli con modi inurbani.

Art. 83. Sono punite con l'invio alle compagnie di disciplina:

1° Le recidive per coloro ai quali siano già state inflitte le pene di cui agli art. 81 e 82;

2° La istigazione alla diserzione;

3° La insubordinazione non accompagnata da minaccie o vie di fatto;

4° Il rifiuto di eseguire gli ordini e provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 2 del regolamento delle carceri giudiziarie, e quelli dell'autorità amministrativa in dipendenza dei regolamenti, nonchè le mancanze di rispetto alle autorità medesime;

5° L'abbandono, anche momentaneamente, del servizio comandato senza essere surrogato;

6° Il rimanere assente dallo stabilimento senza autorizzazione oltre le 48 ore, ma non più di 5 giorni;

7° La violazione degli arresti, e gli atti di viltà in servizio;

8° L'appropriarsi gli alimenti, le bevande e i medicinali destinati ai detenuti sani od ammalati, ancorchè dai medesimi rifiutati;

9° L'omissione di denunziare la mancanza o il trafugamento di oggetti come al numero 8 dell'art. 79, se questi oggetti potessero essere evidentemente adoperati per agevolare l'evasione, o come arme.

Art. 84. Sono puniti coll'invio alla compagnia di disciplina, e con la espulsione dal Corpo:

1° I rinviati al Corpo dalla compagnia di disciplina, se dentro un anno dal loro ritorno incorrono in mancanze che importino castigo maggiore degli arresti semplici;

2° Quelli che contraggono interessi coi detenuti per giuoco, per imprestiti, e per compra o vendita di qualsiasi oggetto;

3° L'accettare dai detenuti, o dai loro parenti od amici, mancie o regali sotto qualsiasi motivo o pretesto;

4° L'introdursi nelle camere delle detenute senza ordine o richiesta;

5° Le punizioni arbitrarie ed i mali trattamenti ai detenuti;

6° L'associarsi direttamente o indirettamente agli appaltatori delle somministranze;

7° Il favoreggiare in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti sia dentro che fuori dello stabilimento;

8° La negligenza e la inosservanza delle prescrizioni regolamentari che abbiano influito nelle evasioni dei detenuti e non punite a termini del Codice penale;

9° Il contrarre senza permesso il matrimonio sia civile, sia religioso.

Art. 85. Sono considerati come recidivi quelli agenti di custodia i quali essendo già stati sottoposti ad alcuna delle pene disciplinarie, commettessero nell'intervallo di sei mesi una nuova mancanza di pari o di maggiore gravità di quella per cui furono già puniti. Per le infrazioni punibili con l'ammonizione e gli arresti semplici il periodo suddetto è limitato a tre mesi.

Art. 86. La condanna alla pena dell'invio alle compagnie di disciplina porta seco pei capi, sottocapi e per le guardie di 1ª classe, la retrocessione a guardia di ultima classe.

Art. 87. Il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina non è calcolato nella ferma.

Art. 88. Le guardie che per qualunque causa cessano di appartenere al Corpo, mentre ancora sono vincolate al servizio militare, passano a disposizione dell'autorità militare, la quale deve essere avvertita ed informata del motivo della cessazione.

Art. 89 La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento, e disposizione in vigore nello stabilimento, non indicate nel presente regolamento, è punita coll'applicazione di quella tra le pene stabilite che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza del mancamento.

Art. 90. Le punizioni di cui ai n. 1, 2, 3 dell'art. 75 sono inflitte dall'autorità dirigente. Gli arresti di rigore di cui al n. 4 sono inflitti da una Commissione locale; quelle della retrocessione di classe e della perdita del grado, dal Ministero su proposta della stessa Commissione.

Le infrazioni punibili con lo invio alle compagnie di disciplina sono dal Ministero deferite al giudizio di un Consiglio di disciplina.

Art. 91. La Commissione locale, negli stabilimenti dove esiste apposita Direzione, è composta del direttore presidente, e di due impiegati che immediatamente gli succedano in grado. Ove manchi il numero di impiegati per comporre la Commissione, il prefetto o sottoprefetto vi delegano impiegati del proprio ufficio. Negli altri stabilimenti è composta dell'autorità dirigente o di un suo delegato presidente, e di due impiegati dell'ordine amministrativo.

Il Consiglio di disciplina ha sede nel capoluogo di provincia o di circondario, e si compone del prefetto o sottoprefetto, presidenti, del procuratore del Re, del direttore delle carceri e di due ufficiali dell'esercito.

Il presidente incarica un impiegato del suo ufficio delle funzioni di segretario.

Il prefetto, sottoprefetto, il procuratore del Re, ed il direttore, questo ultimo nei casi soltanto di malattia o di legittima assenza, possono farsi rappresentare da chi è chiamato a sostituirli in ufficio, ed in questo caso la presidenza del Consiglio spetta a chi è maggiore in grado. Nei luoghi ove non risiede una procura Regia, invece del procuratore del Re, è chiamato a far parte del Consiglio il pretore. E dove non sia speciale direzione di carcere, invece del direttore, fa parte del Consiglio il funzionario che è incaricato del servizio del carcere.

L'intervento di tre membri è sufficiente per la validità delle deliberazioni del Consiglio purchè ne faccia parte un ufficiale dell'esercito.

Art. 92. Il Consiglio delibera, sentito l'imputato nelle sue difese, e se questi è contumace, sarà fatta risultare la circostanza della citazione a comparire.

Art. 93. Ogni volta che un agente di custodia è imputato di alcuna delle infrazioni di cui negli articoli 83 e 84, l'autorità dirigente ne fa circostanziato rapporto al Ministero, esprimendo il suo avviso.

Ove il Ministero giudichi che sia deferito al Consiglio di disciplina, dà le opportune disposizioni perchè questo sia riunito.

Art. 94. Qualora in qualche caso speciale occorrano spese pei procedimenti dei Consigli di disciplina, queste sono prelevate dal fondo di massa dell'imputato; ed in caso di assolutoria, esse sono sostenute dall'Amministrazione.

Art. 95. In ogni deliberazione del passaggio alle compagnie di disciplina, i Consigli si astengono dal determinare la durata della pena, dovendosi per questa seguire le norme del regolamento speciale per le compagnie di disciplina.

Art. 96. Ogni deliberazione dei Consigli di disciplina deve essere comunicata, con tutti gli atti del processo, dal presidente al Ministro dell'Interno per la sua approvazione ed esecuzione.

Art. 97. Per gl'individui che devono far passaggio alle compagnie di disciplina, l'autorità dirigente deve inviare al Ministero i seguenti documenti:

a) Un attestato medico debitamente vidimato dall'autorità dirigente, da cui consti che l'agente per condizione fisica è atto al servizio militare;

b) Un estratto dell'atto di ferma;

c) Un estratto della situazione della massa individuale;

d) Un elenco degli effetti di vestiario appartenenti all'agente.

Tali documenti sono dal Ministero dell'Interno inviati a quello della Guerra perchè sia eseguita la traduzione nel modo prescritto dal regolamento per le compagnie di disciplina.

Art. 98. La pena dell'invio alle compagnie di disciplina è surrogata dagli arresti in sala di disciplina colla somministrazione soltanto del pane e delle minestre da 1 a 3 mesi da stabilirsi dal Ministero, con perdita della intiera paga, ogni volta che l'agente di custodia condannato a quella, non fosse idoneo al servizio militare.

Dei primi 15 giorni degli arresti, 10 giorni sono scontati interpolatamente a pane ed acqua.

Il tempo passato nella espiazione della pena come sopra, non è computabile in quello della ferma.

Art. 99. Qualunque individuo appartenente al personale di custodia che venga sottoposto a procedimento giudiziario, s'intende, pel fatto dell'arresto, sospeso dalle sue funzioni, ed è escluso da ogni competenza.

All'agente di custodia che ritorni al Corpo in conseguenza di sentenza assolutoria, o dietro declaratoria di non farsi luogo a procedimento, è buonificata la paga per tutto il tempo della detenzione, a meno che non sia stato riconosciuto passibile di punizione disciplinare, e con decreto Ministeriale non venga dichiarato che la sospensione debba produrre la perdita della paga.

Art. 100. L'agente condannato ad una pena criminale, o a pena correzionale maggiore di tre mesi cessa di appartenere al Corpo, colla perdita del fondo di massa e del vestiario.

La stessa disposizione si estende ai casi di condanna a pene correzionali, qualunque ne sia la durata, quand'essa avvenga per fatti degradanti o in conseguenza di evasione di detenuti.

Art. 101. Gli agenti imputati di mancanze punibili colla pena dell'invio alle compagnie di disciplina sono sorvegliati e custoditi, occorrendo, in sala di disciplina, acciò non possano evadere o recar perturbazione nello stabilimento.

Ove vengano condannati, sono sempre consegnati alla sala di disciplina, sino a che siano tradotti al luogo di loro destinazione.

Art. 102. Per l'applicazione e la graduazione delle pene, il giorno è sempre calcolato di 24 ore, e il mese di 30 giorni.

Delle ricompense.

Art. 103. Tanto i graduati quanto le guardie semplici che si segnalano per condotta e per zelo nello esercizio delle loro funzioni, possono ottenere, oltre di straordinarie gratificazioni in denari, dei distintivi di cinque in cinque anni. Nel 2° e 4° quinquennio al distintivo andrà annesso un soprassoldo di centesimi 20 per giorno, come è prescritto nella tabella annessa alla legge.

Art. 104. I distintivi di cui sopra saranno stabiliti dal decreto Reale, come all'art. 52.

Disposizioni diverse.

Art. 105. Nei luoghi ove il capoguardia ha nello stabilimento l'abitazione per sè e per la sua famiglia, non può alloggiarvi persone estranee, e i membri della famiglia di lui non possono mai introdursi nei cortili, corridoi, laboratorii, nella infermeria od in qualunque altro luogo occupato dai detenuti.

Art. 106. Le guardie di ogni grado non possono da chicchessia neanco nelle ore di libertà essere adoperati in servizi estranei alle loro funzioni.

Art. 107. Gli articoli del Codice penale, e di quello di procedura penale, relativi al personale di custodia delle carceri, non che il presente regolamento, sono affissi nei locali destinati alle guardie.

Art. 108. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento generale per le carceri giudiziarie, case di pena, e pei bagni penali che sieno contrarie al presente regolamento o in questo contemplate.

Nulla però è innovato circa le competenze attribuite all'autorità giudiziaria dal regolamento generale delle carceri 27 gennaio 1861.

Disposizioni transitorie.

Art. 109. I guardiani effettivi attualmente in servizio, quando vi siano invitati dal Ministero, devono dichiarare se intendano di contrarre la ferma in conformità del presente regolamento.

Quelli che contraggono la ferma si intendono dispensati dai requisiti di ammissione di cui potessero mancare, e sarà loro accordato il premio d'ingaggio in contanti stabilito all'articolo 7 del quale verrà trattenuta in credito la sola parte occorrente a completare il nuovo fondo di massa in lire 150.

Quelli che, invitati a continuare la nuova ferma, si ricusino, sono dichiarati dimissionari, ed è loro accordato il fondo di massa, ma trattenuto il vestiario.

L'arruolamento dei guardiani attualmente in servizio segue dinanzi le autorità dirigenti.

Art. 110. I guardiani non interpellati, perchè ritenuti non idonei al nuovo servizio, vengono dispensati dall'impiego ed ammessi a far valere i diritti che loro possono spettare al trattamento di riposo, col beneficio inoltre del loro fondo di massa.

Art. 111. Le disposizioni dei due articoli precedenti avranno luogo gradatamente, e gli attuali guardiani saranno perciò conservati in servizio a norma delle preesistenti disposizioni, sino a che non venga provvisto a loro riguardo a tenore degli articoli medesimi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

Firmato: CANTELLI.

(Nel foglio di domani saranno pubblicate le Tabelle annesse A e B).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Il Direttore Generale delle Gabelle

Visto l'art. 2 e seguenti del R. decreto 19 aprile anno in corso n. 1368 (2ª serie), concernenti gli esami di promozione dalla seconda alla prima categoria degl'impieghi dell'Amministrazione delle Gabelle;

Visto il decreto Ministeriale del 28 maggio successivo col quale furono stabilite le discipline degli esami suddetti,

Determina quanto segue:

Presso le Intendenze di finanza dei capoluoghi di provincia indicati nell'art. 9 del detto decreto Ministeriale, saranno dati nel dì 15 ottobre prossimo e seguenti gli esami per la promozione ai surriferiti impieghi di 1ª categoria

Gli aspiranti che intendano di essere ammessi ai suddetti esami dovranno presentarne dimanda, o direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) o all'Intendenza di finanza della provincia in cui prestano servizio, non più tardi del 14 settembre p. v., corredata della tabella prescritta dall'art. 4° del decreto Ministeriale suddetto.

Nella domanda dovrà essere indicata l'Intendenza, fra quelle accennate di sopra, presso cui il concorrente intenda di subire l'esame.

Gli esami verseranno sulle materie indicate nel programma (allegato *D*) che fa seguito al più volte ricordato decreto 28 maggio scorso e che fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 12 corrente n. 191.

Firenze, lì 14 luglio 1873.

Il Direttore Generale
BENNATI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Ecco il tenore del discorso reale di chiusura del Parlamento britannico:

« *Milords e gentlemen* — Mi trovo ora liberata dalla necessità di domandarvi la continuazione dei vostri faticosi lavori. Separandomi da voi, credo che il mio primo dovere è di ringraziarvi della prontissima sollecitudine colla quale avete provveduto alla dotazione di mio figlio, il duca di Edimburgo, per l'occasione del prossimo suo matrimonio. Questa unione consoliderà, punto non ne dubito, l'amicizia che esiste fra i due imperi d'Inghilterra e di Russia.

« I migliori rapporti continuano ad esistere tra il mio governo e tutte le potenze estere.

« Posso annunziarvi che la missione di Zanzibar fu condotta a felice esito: vennero con-

chiusi trattati con Mascate e altri Stati indigeni, i quali provvederanno alla repressione più efficace della tratta degli schiavi sulla costa orientale dell'Africa.

« Ho potuto terminare con soddisfazione i negoziati commerciali che il mio governo avea iniziati, or fa già qualche tempo, colla Francia. Il trattato fu sottoscritto il 23 luglio, e, aspettandone la ratifica, furono rimessi in vigore i trattati del 1860. I due paesi obbligaronsi a trattarsi scambievolmente sul piede della nazione più favoreggiata, e la tassa differenziale sulla bandiera inglese fu soppressa. Altre disposizioni contenute nel trattato regolano la questione degli olii minerali, ed agevolano l'estensione dei rapporti commerciali.

« Ho parimenti conchiuso trattati di estradizione coll'Italia, la Danimarca, la Svezia e col Brasile; le ratifiche di questi due ultimi trattati non vennero ancora scambiate, ma questi furono già mandati ad effetto. In quest'atto finale non intervenne alcuna difficoltà, ed io sono impegnata in trattative dirette a conchiudere convenzioni analoghe con altri Stati d'Europa e di altre contrade.

« Continuo ad aver cura di assicurare l'effetto delle clausole del trattato di Washington relative alle rimostranze dei nazionali britannici verso l'America, ed agli interessi de' miei possedimenti dell'America settentrionale.

« Signori della Camera dei Comuni,

« Io sono riconoscente per la liberalità con cui avete provveduto alle varie esigenze dello Stato, e mercè la quale voi mi avete posta in grado di soddisfare, in pari tempo, agli obblighi che mi sono stati imposti dagli arbitri adunati a Ginevra.

« *Milords e gentlemen*,

« Ho con soddisfazione osservato il progresso che avete potuto effettuare nella diminuzione degli aggravi dello Stato, riducendo i dazi sullo zucchero e l'*income-tax* ad una cifra più bassa di quanto si era potuto fare sino ad ora.

« L'atto per la istituzione di una Corte suprema di giustizia forma un capitolo notevole del vostro perseverante lavoro. Spero che la sua attuazione ne farà apprezzare i benefizi dal paese, per la spedizione meno dispendiosa di certi affari urgenti che dipendono dall'amministrazione della giustizia.

« Gli atti relativi alla riforma dell'educazione (atto del 1870) e per la fondazione delle scuole (atto del 1869) varranno, spero, ad accelerare, pel maggior bene del paese, il diffondersi dell'istruzione nella classe media e nel popolo.

« L'atto relativo all'ordinamento delle ferrovie e dei canali promette di condurre ad un sistema più armonico rispetto alla nostra rete ferroviaria nazionale.

« Ho sancito con piacere l'atto relativo alla navigazione mercantile, elaborato dalla Commissione recentemente nominata a questo oggetto.

« Faccio assegnamento sopra una diminuzione dei pericoli ai quali va esposta la classe dei naviganti.

« Le entrate corrisposero finora alle previsioni; e, quantunque per varie ragioni l'attività del commercio in certi rami sia stata meno considerevole, tuttavia la situazione del paese continua a migliorarsi visibilmente.

« Confido che questi risultamenti e tutti gli altri benefizi della Divina Provvidenza troveranno nelle nostre parole e nei nostri cuori quella gratitudine che loro è dovuta. »

Una corrispondenza dell'*Havas* da Versaglia 6 agosto riferisce che il conte di Parigi era stato ricevuto la mattina del giorno antecedente a Frohsdorf dal conte di Chambord.

« I particolari che si sono ricevuti intorno a questa visita, dice la corrispondenza, si accordano sul punto che essa riuscì cordialissima dall'una parte e dall'altra, ma che le questioni politiche vi sono state evitate con diligenza.

« Facendo questa dimostrazione verso il cugino suo, il conte di Parigi ha voluto disimpegnare la parola dai suoi amici allora che si trattò del voto di abrogazione delle leggi di esilio.

« Profittando del viaggio che egli faceva a Vienna onde visitare l'Esposizione e dietro consiglio di tutti i membri della sua famiglia e specialmente del duca d'Aumale, il quale, consultato or sono otto giorni, si era pronunziato in favore della visita, il conte di Parigi ha recato al conte di Chambord, in nome proprio e di tutti i membri della sua famiglia, l'espressione del loro rispetto e della loro deferenza.

« Egli lo ha fatto colla intenzione ben decisa, conforme a quanto disse ripetute volte a Vienna ed a Parigi, di operare una riconciliazione durevole fra i due rami e non per provocare una rottura definitiva, come taluno disse. Tutte le questioni politiche sono evitate in queste nuove relazioni delle due famiglie. Il conte di Parigi non si crede autorizzato a trattarle. Il principe di Joinville era stato ricevuto dal conte di Chambord la sera precedente ».

Il *Journal des Débats* commenta come segue la corrispondenza che precede: « Nessuno rimarrà sorpreso nell'udire che nella visita di Frohsdorf le questioni politiche sono state evitate con diligenza. Non si sarebbe pertanto trattato che di una visita affatto privata collo scopo di tentare una riconciliazione durevole fra due rami della stessa casa.

« Ad ogni modo, la rottura essendo stata provocata da cagioni interamente politiche, è permesso di domandare in qual modo mai, astraendo dalla politica, si potrà dar luogo ad una riconciliazione duratura. Fino a maggiori informazioni noi non sappiamo vedere che gli affari della fusione sieno più progrediti oggi di quel che erano ieri.

« Ci sembra tuttavia che, se la visita di Frohsdorf deve profittare a qualcuno, essa profitterà al conte di Chambord. Epperò la corrispondenza di Versaglia ha ragione di dire che la visita del conte di Parigi non è dovuta ad una ispirazione politica. Questa è anche l'opinione nostra. »

Trattenendosi intorno a questa questione, la *France* pone in rilievo la specie di indifferenza colla quale la stampa realista ha accolte tutte le notizie che si riferivano al viaggio del conte di Parigi.

La *Gazette de France* ha qualificate siccome sciocchezze le prime voci che circolavano riguardo a quest'argomento.

L'*Union* si chiuse in un assoluto silenzio. Alle ultime date i lettori del foglio legittimista ignoravano ancora la notizia del viaggio del conte di Parigi.

Soltanto l'*Univers* si lanciò nel campo delle informazioni e degli apprezzamenti dicendo le più aspre cose all'indirizzo dei principi d'Orleans ai quali non vuol riconoscere che il dovere dell'obbedienza.

La destra orleanista, che ha per organo il *Journal de Paris*, riguarda con simpatia la possibilità di una fusione; la sinistra dello stesso partito, che la *France* dice essere rappresentata dai *Débats*, la osteggia scopertamente.

Il *Soir* è d'avviso che in realtà la visita di Frohsdorf non avesse altro fine che quello di constatare, in modo autentico, l'abdicazione morale del ramo primogenito, del rappresentante dell'antico regime. E questo, secondochè riferimmo ieri, è anche il modo di vedere della *France*.

La *Gacetta de Madrid*, del 2 agosto, pubblicò la dichiarazione votata dalle Cortes costituenti nella seduta del 30 luglio, del tenore seguente: « Le Cortes videro col massimo rammarico la condotta dei deputati che si sollevarono colle armi contro l'autorità e la sovranità dell'Assemblea costituente, ed esortano le autorità competenti a far prova di zelo ed a chiedere alla Camera la facoltà di procedere contro questi deputati. » È noto che questa dichiarazione fu approvata da 125 voti contro 15, dopo un eloquente discorso del signor Castelar.

BOLLETTINO DEL CHOLERA

(8 agosto).

Provincia di Venezia.

Venezia, casi 15, morti 7 dei giorni precedenti.

Camponogara, casi 1, morti nessuno.

Cavazuccherina, casi 3, morti nessuno.

Caorle, casi 1, morti nessuno.

Chirignago, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.

Chioggia, casi 6, morti 5 dei giorni precedenti.

Dolo, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

Favaro, casi 4, morti 3 dei giorni precedenti.

Fossò, casi 4, morti nessuno.

Grisolera, casi 2, morti nessuno.

Mestre, casi 12, morti 4 dei giorni precedenti.

Mira, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

Mirano, casi 2, morti nessuno.

Murano, casi 1, morti 2 dei giorni precedenti.

Noventa, casi nessuno, morti 1 dei giorni precedenti.

Portogruaro, casi 2, morti nessuno.

San Donà, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

San Michele al Tagliamento, casi 1, morti nessuno.

San Stino, casi 1, morti nessuno.

Torre Mosto, casi 1, morti nessuno.

Totale dei casi nella provincia: Casi 61, morti 26.

Provincia di Treviso.

Treviso, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.

Cordignano, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti;

Gajarine, casi 1, morti nessuno.

Monastier, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

Oderzo, casi 2, morti nessuno.

Pederobba, casi nessuno, morti 1 dei giorni precedenti.

Roncade, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.

Spercenigo, casi 1, morti nessuno.

Totale dei casi nella provincia: Casi 10, morti 5.

Provincia d'Udine.

Udine, casi 6, morti 6 dei giorni precedenti.

Aviano, casi 6, morti 4 dei giorni precedenti.

Caneva, casi 1, morti nessuno.

Fontanafredda, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.

Mortegliano, casi 1, morti nessuno.

Pavia, casi 2, morti nessuno.

Sacile, casi 5, morti 1 dei giorni precedenti.

San Giorgio, casi 3, morti 2 dei giorni precedenti.

Spilimbergo, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

Socchieve, casi nessuno, morti 1 dei giorni precedenti.

San Quirino, casi 6, morti nessuno.

San Vito al Tagliamento, casi 2, morti nessuno.

Totale dei casi nella provincia: Casi 34, morti 17.

Provincia di Parma.

Parma, casi 4, morti 1 dei giorni precedenti.

Provincia di Brescia.

Brescia, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

Desenzano, casi 8, morti 9 dei giorni precedenti.

Montechiaro, casi 1, morti nessuno.

Totale dei casi nella provincia: Casi 10, morti 10.

Provincia di Padova.

Padova, casi 4, morti 1 dei giorni precedenti.

Bovolenta, casi 1, morti nessuno.

Correzzola, casi 1, morti nessuno.

Piove, casi 1, morti nessuno.

Pontelongo, casi 1, morti nessuno.

Sant'Angelo, casi 2, morti nessuno.

Totale dei casi nella provincia: Casi 10, morti 1.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Avviso di concorso al posto di vicebibliotecario.

Si rende noto che si è aperto un concorso per titoli al posto di vicebibliotecario, al quale viene attribuito lo stipendio di lire 3000 — da accrescersi fino alle lire 4000 — mediante gli aumenti quinquennali, secondo il sistema fin qui praticato per gl'impiegati della Camera.

Oltre i soliti requisiti generali, i concorrenti dovranno comprovare la loro coltura letteraria, scientifica, bibliografica — in vista specialmente di ciò che si esige per una Biblioteca come quella che serve alla Camera — gli uffici che avessero coperto e la loro posizione attuale, la loro cognizione di lingue antiche e moderne, ritenuto che si avrà particolare riguardo alla conoscenza delle lingue francese, inglese e tedesca.

Le istanze ed i titoli dovranno essere presentati entro il mese di settembre prossimo venturo all'Ufficio della Camera dei deputati, ove potranno egualmente ritirarsi appena il posto sarà stato conferito.

Roma, 1° luglio 1873.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Avviso di concorso per due posti di allievi stenografi.

Si annunzia che è aperto presso la Camera dei deputati un concorso per due posti di allievo stenografo.

Gli aspiranti debbono presentare all'Ufficio di questura della Camera, entro il 20 di agosto 1873: 1. Una licenza liceale; 2. Certificati di buona condotta; 3. Certificato di nascita, da cui risulti non aver oltrepassati gli anni 25; 4. Dar prova di studio e di pratica nell'arte stenografica in uso alla Camera, nella lingua latina od inglese, e nella calligrafia.

Al 1° di settembre avranno luogo, in una sala del palazzo della Camera, l'insegnamento e gli esercizi nella stenografia, pei quali potranno iscriversi fin d'ora.

I due aspiranti che avranno fatto la miglior prova negli esami della stenografia, delle lingue e nella composizione di un tema che sarà loro dato, saranno ammessi in qualità di allievi stenografi, per essere poi nominati stenografi effettivi appena si verifichino le vacanze.

Il giorno per gli esami sarà in seguito notificato agli aspiranti.

Roma, il 1° luglio 1873.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Avviso di concorso per un posto di applicato nella segreteria della Camera.

Essendosi reso vacante un posto di applicato di terza classe presso gli Uffici di segreteria della Camera, al quale viene attribuito lo stipendio di lire 1600 — da accrescersi fino alle lire 2600 — mediante gli aumenti quinquennali, secondo il sistema fin qui praticato per gli impiegati della Camera; è aperto un concorso per titoli a chi intende aspirare al posto suddetto.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande corredate dai relativi documenti, nonchè di un certificato comprovante di non aver oltrepassata l'età di anni 25, entro il mese di settembre prossimo all'Ufficio di questura della Camera.

Roma, 1° luglio 1873.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 8.

La *Gazzetta dei Sobborghi* annunzia che il conte di Chambord accettò la dignità reale offertagli da una Deputazione legittimista. Il conte di Parigi, dopo di avere visitato il conte di Chambord, ritornò a Vienna. Il conte di Chambord venne qui a trovarlo, e dinanzi alla suddetta Deputazione dichiarò ch'egli accettava la Corona di Francia.

Questa notte, in onore dello Scià, ebbe luogo nei giardini di Schoenbrun una festa brillantissima con fuochi d'artificio.

Londra, 8.

Avvennero le seguenti modificazioni ministeriali: Il marchese di Ripon e Childers abbandonano il ministero.

Bruce, ministro dell'interno, è creato pari e nominato presidente del Consiglio privato.

Lowe prende il portafoglio dell'Interno.

Bright è nominato cancelliere del ducato di Lancastro.

Gladstone è nominato Cancelliere dello Scacchiere.

Dodson succede a Baxter.

Sono attesi altri cambiamenti.

Perpignano, 8.

I volontari di Montbuj (?) si fortificano, prevedendo un nuovo attacco.

Miret intimò ai volontari di Olesa (?) di deporre le armi. Essi hanno ricusato.

I carlisti vanno reclutando i soldati della riserva che furono chiamati dal governo a far parte dell'esercito attivo.

Isle-de-Re, 8.

Rochefort fu imbarcato stamane sulla *Virginie*. Egli fu visitato ieri dai medici, i quali dichiararono che poteva partire.

Vienna, 8.

Lo Scià è partito questa mattina alle ore 10 per Costantinopoli, per la via di Brindisi.

Il *Wanderer* pubblica il seguente telegramma:

« *Cattaro 7.* — Il principe di Montenegro fu gravemente ferito nel viso con un colpo di fucile. Ignoransi l'autore e i dettagli di questo attentato. »

Madrid, 8.

Credesi che le truppe entreranno presto in Granata.

Cucala con 1000 carlisti minaccia Castellon.

La Giunta della salute pubblica a Cartagena pubblicò un proclama nel quale esorta gl'insorti di riprendere ai Prussiani le fregate *Vittoria* e *Almansa* e di levarsi contro l'arbitrio di uno straniero capriccioso.

Le Cortes hanno approvato la soppressione del diritto di grazia.

L'idea di formare 49 stati colle provincie attuali va guadagnando terreno.

Madrid, 8 (sera).

Valenza si è resa a discrezione. Il generale Martinez Campos occupò la città.

Attendesi la sottomissione di Cartagena.

Madrid, 9.

Gl'insorti di Cartagena tentarono di riprendere le fregate col mezzo della *Mendez Nunez*, ma, in seguito all'inesperienza dell'equipaggio, la *Mendez Nunez* si arrenò. Sperasi di ricuperarla.

Gl'intransigenti di Cartagena arrestarono 30 membri del Casino repubblicano, ritenendoli come ostaggi.

Le Cortes hanno approvato il progetto che autorizza il governo a sottoporre ad una nuova visita medica i soldati della riserva già riformati, sotto la personale responsabilità degli Alcadi e dei medici.

Posen, 8.

L'arcivescovo Ledochowsky non è oggi comparso innanzi al tribunale per giustificare la nomina del priore Arndt e dichiarò per iscritto che egli, in conformità alla protesta contro le leggi ecclesiastiche, non darà mai alcuna informazione su questa nomina.

Lione, 8.

Un decreto del generale Bourbaki proibisce che il giornale *Petit Lionais* sia venduto per le pubbliche vie.

Londra, 8.

Ayrton, ministro dei lavori pubblici, ha dato le sue dimissioni ed è surrogato da Adam.

Parigi, 8.

La *Presse* ha il seguente telegramma da Vienna:

« La risposta del conte di Chambord alle parole del conte di Parigi fu soprattutto una dichiarazione cordiale e affettuosa pel suo arrivo. Nei loro due colloqui parlarono della situazione politica generale della Francia, ma non andarono oltre. All'incontro, le loro relazioni presero un vero carattere di intimità. La diplomazia austriaca e russa a Vienna sembra bene impressionata da questo fatto. I rappresentanti della Germania, dell'Inghilterra e dell'Italia si mostrano assai riservati. »

Parigi, 8.

I duchi di Nemours e d'Aumale andranno pure a visitare il conte di Chambord.

BORSA DI VIENNA — 8 agosto.

	7	8
Mobiliare	228 —	236 —
Lombarde	186 —	185 50
Banca anglo-austriaca	182 —	190 —
Austriache	334 50	334 50
Banca Nazionale	977 —	978 —
Napoleoni d'oro	8 86 —	8 86
Cambio su Parigi	43 45	43 35
Cambio su Londra	111 —	111 —
Rendita austriaca	73 65	73 60
Id. id. in carta	68 50	68 60
Banca italo-austriaca	45 —	45 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 8 agosto.

	7	8
Austriache	201 1/4	202 1/2
Lombarde	112 1/4	112 1/2
Mobiliare	136 —	139 1/4
Rendita italiana	60 1/8	60 1/4
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	50 3/4	50 1/4

BORSA DI PARIGI — 8 agosto.

	7	8
Prestito francese 5 0/0	92 27	92 37
Rendita id. 3 0/0	57 20	57 35
Id. id. 5 0/0	90 50	90 55
Id. italiana 5 0/0	61 35	61 27
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 7/8	92 3/4
Ferrovie Lombardo-Venete	430 —	428 —
Banca di Francia	4270 —	4270 —
Ferrovie Romane	92 50	92 50
Obbligazioni Romane	157 —	157 50
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	186 —	187 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	12 1/4	12 1/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	477 50
Azioni id. id.	778 —	775 —
Londra, a vista	25 45 1/2	25 45 1/2
Aggio dell'oro per mille	3 1/4	3 1/4
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 8 agosto.

	7	8
Consolidato inglese	92 7/8	92 3/4
Rendita italiana	60 3/8	60 3/8
Turco	51 1/4	51 1/4
Spagnuolo	19 1/8	19 1/4

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 8 agosto 1873 (ore 16 35).

Continua il dominio del tempo bello e calmo con venti leggeri di Nord. Il barometro si mantiene stazionario in tutte le nostre stazioni. Stamani scariche elettriche a Messina. Ieri fu osservata una massima temperatura di 28 gradi a Camerino, di 29 a Urbino, di 34 a Moncalieri. Non vi è alcun indizio di cambiamento del tempo.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 9 agosto 1873.

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti Lettera	Contanti Danaro	Fine corrente Lettera	Fine corrente Danaro	Fine prossimo Lettera	Fine prossimo Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	67 50	67 48	67 58	67 55	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi			— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73	—	72 20	72 10	— —	— —	— —	— —	512
Prestito Romano, Blount	»		70 70	70 60	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 10	70 05	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	— —	1936	— —	1956	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	— —	— —	498 —	497 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	— —	— —	498 —	495 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	410 —	405	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	—	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	533
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	—	160 —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca		—	— —	— —	— —	— —	—	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 40	112 25	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 62	28 60	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		— —	— —	22 85
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Il Deputato di Borsa: O. Sansoni.

Per il Sindaco: A. Marchionni.

BANDO 4155
PER VENDITA GIUDIZIARIA.
(2ª *pubblicazione*)

Il giorno undici settembre 1873 innanzi la sezione feriale del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita forzata del sottoscritto fondo,

Ad istanza dei signori Vittoria Lais ed ingegnere Eugenio Baldi coniugi, domiciliati elettivamente in Roma presso il procuratore Giacinto Saragoni, in via Campo Marzio, n. 48, in danno del signor Dionisio De Vecchis anche come erede del defunto suo fratello Carlo, domiciliato in Roma, via di S. Francesco a Ripa, n. 96.

Descrizione del fondo.

Utile dominio dell'intero casamento posto in Roma, nel rione Trastevere, in fondo allo stradone di S. Francesco a Ripa, formante isola ed avente i numeri civici 92 al 103 nella via di S. Francesco, n. 1 al 6 nel vicolo di S. Francesco a Ripa, ed i numeri 90 e 91 nella piazza di S. Francesco, segnato in mappa col n. 259, gravato dell'annuo canone di lire 1789 33, a favore dei Pii Stabilimenti Francesi.

Con le condizioni giusta il capitolato nel bando stesso descritto.

Il valore attribuito dal perito giudiziario al casamento posto in vendita è di lire 214,079 e cent. 50.

Roma, 6 agosto 1873.

GAMBARINO MICHELE, usciere del tribunale civile di Roma.

SENTENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo

Certifica:

Che per sentenza del suddetto tribunale, sezione civile, pubblicata a' ventidue dicembre mille ottocentosettantadue, emessa nel giudizio tra i coeredi della signora Siciliano Serafina, erede costei della madre Balestrini Rosalia, fu disposta la vendita delle seguenti rendite, due sul Tesoro dello Stato, una di annue lire duecentotrentacinque e centesimi cinquantatrè giusta il titolo provvisorio di numero 2382 intestato a favore di Balestrini in Siciliano Rosalia fu Gaetano, e l'altra di lire trentanove e centesimi ottantotto giusta il titolo provvisorio di numero 2383, intestato a favore di Siciliano in Rossi Serafina fu Giuseppe. E tre sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, la prima di annue lire centosettanta giusta il certificato di num. 7423, intestato a favore della signora Balestrini vedova Siciliano Rosalia fu Gaetano domiciliata in Palermo; la seconda per annue lire cinque, certificato numero 19045, intestata a favore della signora Balestrini Rosalia fu Gaetano, nubile, domiciliata in Palermo, e la terza per annue lire novantacinque, certificato numero 27254, intestata a favore della signora Balestrini Rosalia fu Gaetano vedova di Giuseppe Siciliano domiciliata in Palermo.

Fu altresì disposta la distribuzione del prezzo ricavabile dalla predetta vendita a favore dei signori cavaliere Cesare, Giovanni, Rosalia Rao Ferreri, Caterina Rao Foderi, barone Salvatore Bagnasco, Balestrini Marianna, Giuseppa e Rosaria Rossi, Pietro, e Matteo Coglitore, Pietro e Caterina Coglitore, Vincenzo, Giovanni e Provvidenza Mazzolo, quali eredi e rappresentanti suddetta signora Serafina Siciliano Balestrini giusta le rispettive rappresentanze in detta sentenza espressate. Fu destinato per l'oggetto l'agente di cambio signor Gaetano Campo.

Certifica altresì, che per atto del diciannove aprile 1873 stipulato presso notar Gaspare Spinoso di questa, la sentenza soprariferita fu pienamente omologata da tutte le parti anzidette e solo fu per consenso di esse sostituito al signor Campo l'altro agente di cambio signor Giovanni Pitini.

E perchè consti le anzidetto rilascia il presente, a richiesta del procuratore signor Giuseppe Adragna.

Oggi, li 21 luglio 1873.

Il Cancelliere
3971 FERDINANDO SAVAGNONE.

AVVISO. 3977
(2ª *pubblicazione*)

La Corte di appello di Firenze con ordinanza delli 30 giugno ha riconosciuto il diritto di successione nei signori Ferdinando De Velasco duca d'Uceda e di Escalona, donna Maria Del Rosario Tellez Giron Fernandez De Velasco contessa di Luna, e donna Maria della Pietà Tellez Giron Fernandez De Velasco contessa di Tenoranda De Bracamonte, le cartelle e certificati nominativi sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 per 0/0, che due respettivamente segnati di n. 61073, per la rendita di lire 1060, in data 8 novembre 1869, Direzione di Milano, e di numero 61184, per la rendita di lire 265, in data 16 novembre detto (Direzione suddetta), intestati ai signori Tellez Giron Fernandez di Santillan don Tirso Maria Role duca d'Uceda marchese di Belmonte e di Terandilla, e due rispettivamente segnati di n. 61088, per la rendita di lire 3035, in data 9 novembre detto (Direzione suddetta), e di n. 61089, per lire 2625 (egual data e Direzione), intestati alla prefata donna Bernardina Fernandez De Velasco e Roca De Togares marchesa di Belmonte, e di Tarandilla, ed ha dato facoltà di tramutare in titoli al portatore da consegnarsi al mandatario degli eredi signor Anacleto Conti.

Chiunque avesse interesse contro il decreto della Corte suddetta, potrà presentare i propri reclami alla cancelleria della Corte di appello di Firenze.

Roma, li 21 luglio 1873.

ANACLETO CONTI.

3967 DECRETO
(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso per restituzione di deposito, presentato dal Pio Luogo Ospizio Cronici di Bedizzole, amministrato dalla Congregazione di Carità di detto luogo, rappresentata dagli amministratori ingegnere Ferdinando Lorenzoni, Francesco Landi e Giovanni Bottarelli, e questi dal signor avvocato Gherardo Sparolazzi;

Il Regio tribunale civile e correzionale di Brescia, sezione prima civile;

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato,

Dichiara

Autorizzata la Regia Cassa dei depositi e dei prestiti presso la R. Direzione del Debito Pubblico dello Stato, a restituire alla Congregazione di Carità di Bedizzole, in persona del di lei presidente per interesse del Pio Luogo Ospizio Cronici dello stesso comune, giustificato proprietario quale esclusivo erede testamentario, il deposito di lire 110 stato fatto da Landi Emilio fu Paolo, di Bedizzole, a cauzione di delibera di stabili eseguiti a danno di Caselia Giuseppe e LL. CC., rappresentato tale deposito dalla polizza 24 maggio 1864, n. 1608, datata da Milano.

Brescia, 21 maggio 1873.

All'originale sottoscritti: Ballarini presidente — D. Galleani cancelliere.

Repertorio n. 2753. — Reg.° l'originale mediante apposizione di marca di registrazione da una lira debitamente annullata.

Per copia conforme per estratto
Brescia, addì 27 giugno 1873.

D. GALLEANI canc.

ORDINANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Roma, 2ª sezione, nel dì 8 luglio 1873, con ordinanza emanata in camera di consiglio ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in rendita semplice al portatore da consegnarsi all'avv. Ludovico Scerra la cartella della rendita di lire duecentotrentacinque, intestata alla fu Michelina Gameli domiciliata in Roma e portante il numero del certificato 60580.

3846 GIUSEPPE PESCOSOLIDO proc.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 25 agosto corrente, ad un'ora pomeridiana precisa, tempo medio di Roma, si procederà in Torino, avanti l'intendente militare di questa Divisione, nel locale in via San Francesco da Paola, N. 7, piano primo, all'appalto della provvista infradescritta, cioè:

N° d'ordine	Indicazione della provvista	Unità di misura	Quantità da appaltarsi	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale per cadun metro	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	TERMINI PER LE CONSEGNE
1	Tela di cotone vergata per camicie	Metri	170000	17	10000	L. 0 80	L. 8000	L. 136000	La provvista dovrà essere eseguita nel termine di sei mesi a partire dal giorno successivo a quello dell'avviso di approvazione del contratto ed in tre rate, cioè: un terzo di ogni lotto sarà fornito nei primi quattro mesi, un terzo nel quinto mese, ed il saldo nel mese successivo.
2	Tela di cotone per mutande (basino bianco)	»	110000	11	10000	» 0 95	» 9500	» 104500	

Annotazioni — *Scaduti i fatali, il deliberatario dovrà nei tre giorni successivi presentarsi per la stipulazione del contratto, giusta quanto è detto nel § 9° de' capitoli generali d'onere.*

L'introduzione verrà fatta nel magazzino dell'Amministrazione militare in Torino.

I campioni ed i capitoli d'appalto sono visibili presso quest'ufficio e presso le Intendenze Militari delle Divisioni di Firenze e di Napoli.

I fatali, ossia termine utile, per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, s'intende fissato a giorni 5, decorribili dall'una pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, e saranno deliberati a chi avrà nell'offerta segreta proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nelle schede segrete del Ministero che serviranno per base dell'asta.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'Ufficio d'Intendenza Militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali di un valore corrispondente al decimo della somma indicata nel suddetto specchio, riducibile in proporzione della quantità dei lotti cui gli accorrenti intenderanno di concorrere, avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Durante l'asta saranno respinte le offerte condizionate.

I partiti dovranno essere in carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi d'Intendenza Militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza Militare ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che gli offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Torino, 4 agosto 1873.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: DI CASTIGLIONE.
4157

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, prima sezione, riunito nella camera di consiglio, a relazione del giudice signor Pisciotta funzionante da presidente;

Vista la domanda soprascritta e le carte prodotte;

Vista la requisitoria del sostituto procuratore del Re che adotta con le fatte osservazioni;

Uniformemente alla detta requisitoria dispone che dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia s'intesti e trasferisca in favore della signora Nicolaci e Pettini Flavio di Francesco, domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto, la rendita sul Debito Pubblico risultante dai seguenti certificati:

1° Certificato del 26 luglio 1864, di n. 26325, per la rendita di lire 1030, intestata a favore della signora Pettini Maria Vittoria fu Domenico, rappresentata da Nicolaci Francesco marito e dotatario, domiciliato in Barcellona, coll'annotazione d'inalienabilità durante vita della stessa signora Pettini;

2° Certificato del 21 ottobre 1864, di n. 27604, per la rendita di lire 255, intestata a favore della signora Pettini Maria Vittoria fu Domenico, moglie di Nicolaci Francesco, domiciliata in Barcellona.

Dispone quindi che in favore della signora Nicolaci e Pettini Flavio novello intestatario si rilascino i novelli certificati senza alcun vincolo.

Fatto e deliberato dai signori Antonino Pisciotta giudice anziano ff. da presidente, Francesco Paolo Mangano, e Giovanni Patrone giudici, li 4 giugno 1873.

Antonino Pisciotta—Carlo Arcidiacono vicecancelliere.

Per copia conforme rilasciata al procuratore legale signor Paolo Napolitani,

Oggi, 9 giugno 1873.

Il cancelliere
FERDINANDO SAVAGNONE.

La presente da servire per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3994 P. NAPOLITANI proc. legale.

DECRETO. 4184
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, riunito in camera di consiglio nelle persone delli signori dottor Giulio Villa giudice, dottor Lodovico Bianchi id., dottor Antonio Retta id.

Dichiara spettare l'eredità lasciata da Enea Franzetti fu Carlo per due terzi alli due fratelli germani Sem ed Adele domiciliati in Saronno, e per un terzo alli Luigi ed Emilia di lui fratelli consanguinei domiciliati in Milano, ed autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare il certificato numero 19680 della rendita di lire 285 consolidato cinque per cento inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno a favore dei Franzetti Sem, Adele ed Enea fu Carlo minorenni tutelati da Pietro Tamburini (al quale fu surrogato l'odierno coricorrente Giuseppe Banfi), datato esso certificato da Milano il 19 novembre 1862, a tramutarlo, dicesi, nel seguente:

1. In un titolo di rendita di lire 40 da intestarsi a Luigi Franzetti fu Carlo, minore sotto la tutela di Prina Giuseppe;

2. In altro titolo di rendita di lire 40 da intestarsi ad Emilia Franzetti fu Carlo, minore sotto la tutela di Prina Giuseppe;

3. In un titolo di rendita di lire 115 da intestarsi alli Sem e Adele, fratelli minori sotto la tutela di Giuseppe Banfi;

4. In un titolo al portatore di lire 90 da rilasciarsi al tutore Giuseppe Banfi, sotto obbligo al medesimo di estinguere la parte di debito che è a carico dei suoi tutelati, quale parte ascende a lire 1253 33, e di rifondere a ciascuno dei minori Luigi ed Emilia Franzetti fu Carlo la somma corrispondente alle lire 1 66 di rendita che manca al compimento della quota loro spettante.

Milano, li 27 maggio 1873.

Firmato: G. VILLA.
Firmato: R. SARTORIO vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Parma con decreto 8 luglio 1873 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico — Cassa dei depositi e prestiti — a restituire a Carra Luigi nell'interesse proprio e del minorenne fratel suo Giuseppe, a Carra Fortunata e Maria sorelle, od a chi li rappresentasse, i tre titoli al portatore del Prestito Parmense 1859, della complessiva rendita di lire cento cinquanta, indicati in polizza n. 1831, e depositati già dal padre dei sunnominati, Carra Giovanni di Colorno, provincia di Parma, nel 14 febbraio 1872.

Parma, 25 luglio 1873.

3966 Dott. GIO. LUSIGNANI.

4183 DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano, sezione quarta promiscua, radunatosi in camera di consiglio composta dai signori cav. avv. Fabio Boretti vicepresidente, dottor Francesco Clerici giudice, dottor Paolo Valle id.,

Omissis!

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in due cartelle al portatore dei certificati numero 7564 della rendita annua di lire 500 emesso in Milano il giorno 11 giugno 1862 col godimento dal primo gennaio 1862 intestato al nome di Orsi Angelo fu Paolo, e numero 11150 della rendita annua di lire 135 emesso in Milano il 2 agosto 1862 con godimento dal primo luglio 1862 intestato al nome di Orsi Angelo fu Paolo, rilasciandole poi a Giuseppe Orsi surripetuto.

AVVISO.

Il sottoscritto Tranquillo Spizzichino quale gerente della Ditta Abramo Spizzichino, tanto nel proprio nome quanto in nome del proprio fratello Mosè Spizzichino unico cointeressato della Ditta medesima, fa noto d'essersi presentata allo sconto presso un Istituto di credito in Roma, una cambiale creata il 28 giugno 1873 per lire 2450, con scadenza al 31 ottobre 1873, all'ordine S. P. del signor Francesco Felici per valuta in legname ed accettata dal signor A. Spizzichino, domiciliato in piazza Paganica, n. 3, con la gira a favore del signor Antonio Angelucci, domiciliato via Due Macelli, n. 3.

Or si deduce a notizia del pubblico e segnatamente di coloro cui possa interessare di saperlo che l'accettante di tale cambiale di cui il nome è indicato coll'iniziale A. e col cognome Spizzichino, e col domicilio in piazza Paganica, n. 3, non è la Ditta Abramo Spizzichino rappresentata dal sottoscritto Tranquillo Spizzichino, e che ha il suo domicilio reale nella detta piazza Paganica, n. 3.

Resta perciò chiunque avvertito a non ingannarsi sull'identità di nome, cognome e domicilio che incontrasi tra l'accettante di tale cambiale con la citata Ditta.

Roma . . . . . agosto 1873.

T. SPIZZICHINO, rappresentante la Ditta A. Spizzichino. 4195

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Ritenute le opposizioni del Pubblico Ministero;

Il tribunale civile e correzionale di Napoli deliberando in camera di consiglio uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero sulla relazione del giudice delegato ordina, alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare libere al sig. Francesco de Pascale fu Ferdinando, primo la rendita di lire venti (20) racchiusa nel certificato sotto il numero 102666; secondo l'altra rendita di lire settanta (70) contenuta nel certificato sotto il numero 128676; terzo, e l'assegno provvisorio di lire due e centesimi venticinque (L. 2 25) al numero 26872, tutti intestati ad Angela de Pascale fu Ferdinando.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano, vicepresidente — Emanuele Mascolo e Giuseppe Pisani giudici, il dì 6 giugno 1873 — G. Cangiano — D. Palma vicecanc.

La suddetta inserzione viene fatta giusta gli articoli 89 e 90 del regolamento.

3988 GIUSEPPE NAPOLITANO fu GIOSUÈ.

3969 DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione delli 11 luglio 1873, resa dal tribunale civile di Napoli, 2ª sezione, trovasi ordinato alla Direzione del Debito Pubblico italiano di tramutare in cartelle al portatore i due certificati di rendita iscritta sul Gran Libro in testa di Mascolo Serafina fu Gennaro, l'uno di lire 85, n. 29327, e l'altro di lire 60, n. 85387, e di consegnare le dette cartelle al signor Carrascon Beniamino fu Salvatore cessionario di Cotecchia Pasquale, Francesco ed Olimpia unici eredi intestati della suddetta Mascolo loro madre.

FRANCESCO FERRAJOLO.

R. Tribunale di Commercio in Roma.
ESTRATTO DI SENTENZA.
FALLIMENTO

della Ditta Fratelli BIANCHI, *rappresentata da Giuseppe Bianchi, con stabilimento musicale in Roma in via Frattina, numeri* 120 *e* 121.

Il Regio tribunale di commercio di Roma con sua sentenza in data d'oggi ha dichiarato il fallimento della Ditta Fratelli Bianchi corrente in Roma e rappresentata da Giuseppe Bianchi, delegando alla procedura degli atti il signor Gabriac Vittorio giudice, sulla relazione del quale e tosto che siasi potuto raccogliere gli elementi necessarii, si riserva di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti; ha ordinato l'apposizione dei suggelli, nominando a sindaci provvisori i signori Maggi Gio. Battista e Ricci Alfonso, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi davanti il giudice delegato anzidetto, nella sala delle udienze di questo tribunale, il giorno venti agosto corrente alle ore undici antimeridiane.

Roma, 5 agosto 1873.

4125 REGINI.

T. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI ROMA.

A richiesta del signor commendatore Giuseppe Guerrini, nel domicilio eletto in Roma, piazza di S. Eustachio, n. 83, assistito dal procuratore signor Camillo Gavini,

Io sottoscritto usciere ho citato i signori Todini Francesco Antonio, Todini Ulpiano fu Carlo, Todini Alfonso fu Carlo per affissione ed inserzione in Gazzetta, e copie tre al Ministero Pubblico a forma dell'art. 141 Codice di procedura civile, a comparire nella udienza del giorno 30 agosto corrente, fissata dall'ecc.mo signor presidente per sentirsi ordinare la devoluzione del fondo posto nell'Agro Romano, in vocabolo Pedica Landi, o S. Sebastiano, di rub. 1 e quarte 2, confinante, stante il non pagamento del canone oltre il triennio, e per conseguenza dichiararsi riconsolidato l'utile col diretto dominio, ordinarsi l'espulsione dei citati, e di chiunque altro, e la reintegrazione dell'istante.

Condannarsi i citati alle spese tutte;

Emanarsi l'analoga sentenza da eseguirsi provvisoriamente.

Roma, 5 agosto 1873.

4197 LORENZO PALUMBO, usciere.

CREDITO FONDIARIO 4123
DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO IN MILANO

ELENCO delle 163 cartelle estratte il 1° agosto 1873, e rimborsabili alla pari dal 1° ottobre 1873 in avanti, cessando da questo giorno la decorrenza degli interessi.

57	482	744	1332	1478	1682	2000	2476	2495	2703
3265	3420	3445	3495	3534	4019	4735	4843	4538	5518
5569	5740	6074	6241	6275	6364	6495	6520	6776	7159
7177	7331	7467	7579	7653	7721	7822	8070	8499	8597
9036	9495	9508	9606	9743	9799	9907	10454	10470	10570
10634	11207	11796	11893	12080	12130	12170	12265	12490	12638
12689	12716	12816	12970	13062	13157	13340	13394	13844	15020
15328	15894	15961	16354	16374	16415	16490	16968	17062	17102
17508	17523	17531	17660	17763	18125	18144	18236	18251	18458
18646	18908	19709	19974	20338	20427	20451	20746	21025	21160
21491	21523	21724	21828	21861	21900	22114	22164	22378	22685
23258	23284	23511	23649	23751	23877	24254	24605	24673	24907
25217	25643	26246	26376	26483	26485	26510	26521	26542	26612
26651	27328	27465	27821	27975	28316	28343	28845	28664	29013
29319	29328	29638	29723	30402	30577	30939	32651	32774	32849
33029	33072	33583	33779	34400	34756	35687	35736	35862	35875
36111	36150	36166							

CARTELLE fondiarie precedentemente estratte e non presentate pel pagamento:

1667 4266 5454 7523 18118 21482 22441 23673 30704 34018 34023 35198

CREDITO FONDIARIO DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

CARTELLE estratte il dì 1° agosto 1873, rimborsabili alla pari il primo ottobre prossimo venturo, con cessazione d'interessi dal giorno stesso:

N. 190 235 620 686 764 773 1033 1608
1614 2915 2925 2987 3260 3587 3599

CARTELLE sortite in estrazioni antecedenti e non ancora presentate per il rimborso:

N. 1684 e 2966

Dalla Direzione del Credito Fondiario del Monte dei Paschi.

Li 1° agosto 1873.

4112 *Il Provveditore*: GIO. B.ª ALBERTI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI ROMA.

A richiesta del signor Augusto Gauthier, assistito dal procuratore signor Camillo Gavini presso cui ha eletto il domicilio,

Io sottoscritto usciere ho citato per affissione, inserzione in Gazzetta e mediante il rilascio di quattro copie al Pubblico Ministero stante l'incognito domicilio, i signori Elisabetta vedova Berthe, Ernesto, Narciso ed Emilia Berthe, consorte la prima e figli i secondi, ed eredi del fu Giuseppe Berthe, a comparire nella udienza fissa autorizzata dei 30 corrente agosto ed in riassunzione della causa già fra le parti vertente, condannarsi al pagamento di sc. 18045, pari a lire 96991 87 dovute fra sorte e frutti come agli atti, condannarsi alle spese giudiziali, ed emanarsi sentenza provvisoriamente eseguibile.

Roma, 5 agosto 1873.

4198 LORENZO PALUMBO, usciere.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.
(1ª *pubblicazione*)

A termini dell'articolo 331 del regolamento approvato con *Regio* decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Roma col n. 6668 comprovante la presentazione del certificato della rendita consolidata pontificia di annue lire 490 46, segnato col n. 15278 del registro d'iscrizione ed intestato a favore della cappellania Biondi. Quindi si avverte che trascorso un mese dalla data della presente, ove non siano fatte opposizioni da notificarsi alla succitata Intendenza di finanza, si farà luogo alla consegna del nuovo titolo emesso dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in surrogazione di quello esibito come sopra ed al quale ha riferimento la ricevuta dichiarata smarrita. 4166

RETTIFICAZIONE D'AVVISO
PER TRASLAZIONE.

Il tribunale civile di Torino con decreto 28 luglio ultimo rettificò l'altro suo decreto 17 giugno precedente, autorizzando pel certificato n. 1210, della rendita di lire 530, in capo a Provana notaio Francesco, la traslazione prima accordata per l'altro certificato n. 1209, della rendita di lire 100, in capo allo stesso, e viceversa.

4205 AVV. ATTILIO BEGEY.

4150 1ª PUBBLICAZIONE.

Con decreto 27 giugno 1873 del tribunale civile di Torino si mandò all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di restituire alla Gioanna Salomone vedova Girardi Giacomo di Zubiana (Susa) le due cartelle al portatore di cui nella polizza 5555 di deposito fatto dal detto fu Girardi, mugnaio.

Addì 4 agosto 1873.

AVV. THOMMASO MASSARA proc. capo.

SVINCOLO DI CERTIFICATI
DEL DEBITO PUBBLICO.

La Corte d'appello di Casale Monferrato con decreto 14 luglio 1873 autorizzò la cancellazione dell'ipoteca esistente sui certificati n. 35462 e 35463, l'uno e l'altro della rendita di lire 60 annue sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, inscritta a favore di Badoglio Lorenzo notaio del vivente Maurizio, domiciliato in Casale Monferrato, per la malleveria del titolare per l'esercizio del notariato a mente del Regio editto 23 luglio 1822.

Ciò si rende pubblico per gli effetti previsti dall'articolo 39 della legge 8 ottobre 1870, n. 5942.

Casale Monferrato, li 2 agosto 1873.

4114 DELL'AGLIO.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale civile di Civitavecchia,

Nella causa fra il sig. Pietro cav. De Filippi, rappresentato dal procuratore sig. avv. Angelo D'Eramo, e gli eredi del fu Biagio Acquaroni, non che i creditori ipotecari del suddetto Biagio Acquaroni,

Nell'udienza del dì 18 luglio 1873 ha emanato sentenza con la quale ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione sulla somma di lire 67,187 50, prezzo della metà di due casamenti detti Scotti e Zelli posti in Civitavecchia, che il sig. De Filippi acquistò dal fu Biagio Acquaroni; e deputando per la istruzione del giudizio stesso il giudice sig. avv. Raffaele Luzzi, ha ordinato ai creditori ipotecari iscritti di depositare nella cancelleria del tribunale suddetto le loro domande di collocazione entro il termine di giorni quaranta decorribili dalla notificazione della sentenza stessa, che venne eseguita nel giorno tre corrente agosto.

4178 ANGELO D'ERAMO.

AVVISO. 4196

Il sottoscritto notaio pubblico in Roma, amministratore dello Studio Milanesi, posto nella piazza Capranica, n. 97-A, rende noto che, con istromento in atti suoi del giorno 5 corrente, la Società mercantile in accomandita semplice sotto la Ditta Ancini Crespi e C., sede in Roma, piazza Monte Citorio, n. 130, è stata sciolta e posta in liquidazione per spontaneo volere dei soci.

Roma, li 9 agosto 1873.

FRANCESCO MANDOLESI, notaro.

DIFFIDAZIONE.

Si deduce a notizia di chiunque che tutti gli specchi, e tutte le lastre di cristallo esistenti nella bottega in piazza Capranica, n. 94-A, sono di assoluta proprietà del sottoscritto in forza di contratto registrato li 5 agosto corrente al vol. 27 Atti privati, n. 11734.

Roma, 9 agosto 1873.

4181 ANTONIO PASSARELLI.

AVVISO DI RETTIFICA.

Per errore incorso nella stampa dell'avviso n. 3268, inserto nei numeri 179, 190, 201, delli 30 giugno, 11 e 22 luglio 1873, invece di *Vacani Auralia di Giovanni* leggasi *Vacani Amalia di Giovanni*.

Ciò per ogni conseguente effetto di legge.

CITAZIONE.

Con atto in data d'oggi io usciere infrascritto addetto alla pretura del 2° mandamento di Roma ho pignorato a mani del signor conte Luigi Pianciani, sindaco di Roma, le somme di cui possa il Municipio andar debitore verso Antonio Valdambrini sino alla concorrenza di lire 1262 ed accessorii, di cui va in credito il signor Massimiliano Colombari verso lo stesso Valdambrini, ed ho citato quest'ultimo, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire innanzi la pretura del 2° mandamento di Roma la mattina del dì dodici agosto 1873 per ivi assistere alla dichiarazione del terzo ed all'aggiudicazione di detta somma a forma dell'art. 611 e successivi del Codice procedura civile.

Roma, otto agosto 1873.

4170 ARDENTE GIUSEPPE, usciere.

Errata-Corrige.

Nell'avviso n. 4062 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216, dove si legge *Tavarone Nunzio* leggasi invece *Javarone Nunzio*.

Nell'avviso num. 3308, pubblicato nei giorni 30 giugno, 11 e 22 luglio, dove si legge *Luca Caselaro*, leggasi invece *Lucia Caselaro*.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso d'Asta

Per l'appalto della provvista di commestibili, combustibili ed altri generi di ordinario consumo, occorrenti alla casa di pena pei cronici in Ivrea, durante il triennio 1874-75-76.

Si previene il pubblico che nel giorno 25 corrente, alle ore 10 antimeridiane, si terranno in quest'ufficio pubblici incanti per il suddetto appalto in nove distinti lotti, nelle quantità ed ai prezzi indicati nella seguente tabella:

Lotti	GENERI		QUANTITÀ d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni Lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco	Kil.	18000 »	» 50	9000 »	29400 »
	Pane pei detenuti sani	»	51000 »	» 40	20400 »	
2	Carne di vitello	»	7500 »	1 90	14250 »	14250 »
3	Vino rosso	Ett.	1050 »	50 »	5250 »	5850 »
	Aceto	»	20 »	30 »	600 »	
4	Riso	Kil.	9000 »	» 45	4050 »	5130 »
	Fagiuoli e legumi secchi	»	3600 »	» 30	1080 »	
5	Paste di prima qualità	»	1950 »	» 70	1365 »	5105 »
	Paste di seconda qualità	»	6000 »	» 60	3600 »	
	Semolino	»	200 »	» 70	140 »	
6	Patate	»	9000 »	» 20	1800 »	5600 »
	Rape	»	1000 »	» 20	200 »	
	Erbaggi	»	18000 »	» 20	3600 »	
7	Olio d'olivo per condim.	Mir.	40 »	24 »	960 »	8960 »
	Olio d'olivo per illuminaz.	»	150 »	20 »	3000 »	
8	Burro	Kil.	900 »	2 50	2250 »	4612 50
	Lardo	»	1050 »	2 25	2362 50	
9	Legna di essenza forte	Mir.	24000 »	» 35	8400 »	9860 »
	Carbone	»	600 »	1 10	660 »	
	Foglie di granturco	»	1000 »	» 80	800 »	
	Montare totale delle forniture				L.	83767 50

L'asta avrà luogo separatamente per ogni lotto, col metodo delle candele e sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 5852.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti fare un preventivo deposito in contanti od in biglietti della Banca Nazionale eguale al ventesimo dell'ammontare del lotto o dei lotti a cui intendono di far partito, quale deposito sarà tosto dopo l'asta restituito, tranne ai deliberatari ai quali sarà ritenuto finchè non abbiano prestata la fideiussione o la cauzione di cui infra.

Le offerte verbali in ribasso ai prezzi specificati nella suddetta Tabella dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto, con avvertenza che non potranno essere inferiori al mezzo per 0/0.

Il termine utile per fare ulteriore ribasso, non minore del ventesimo, ai prezzi di primo deliberamento è fissato a giorni quindici e scadrà al mezzodì del giorno 9 prossimo settembre.

Negli otto giorni successivi al definitivo deliberamento dovranno gli aggiudicatari passare regolare atto di sottomissione e presentare ognuno un fideiussore ed un approbatore, oppure prestare una cauzione equivalente al sesto del montare della loro impresa, mediante vincolo di titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, o deposito di egual somma nella Cassa dei depositi e prestiti, con diffidamento che, trascorso detto termine senza che ciò siasi eseguito, gli stessi aggiudicatari incorreranno nella perdita del deposito di cui sopra, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione e si procederà a nuovi incanti.

Il pagamento delle provviste seguirà al fine di ogni trimestre, dietro presentazione delle richieste e dei buoni dei generi forniti durante il medesimo, sulla base dei prezzi di contratto.

L'appalto è durativo per un triennio a principiare dal 1° gennaio 1874, ed è regolato dal capitolato d'oneri, approvato dal Ministero dell'Interno, sotto la data 29 maggio 1868, visibile presso questa prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, di contratto, copie, registro e bollo, ecc., sono a carico dei deliberatari.

Torino, 9 agosto 1873.

Per detta Prefettura
MATTHEY.
4212

PROVINCIA DI ROMA

COMUNE DI FIANO ROMANO

Il sindaco sottoscritto, visti gli art. 3, 4 e 5 della legge 20 giugno 1865, N. 2359;

Vista la domanda fatta in debita forma dal Consiglio comunale, corredata dalla relazione e dal piano di massima contenente la descrizione generale delle opere e terreni da occuparsi per la costruzione del cimitero nel terreno adiacente al convento di S. Stefano, e per la quale si chiede l'espropriazione forzosa, stante la pubblica utilità, rende noto che la domanda, il piano di massima e l'elenco dei terreni da espropriarsi, si trovano depositati nell'ufficio comunale per quindici giorni, cioè a tutto il 25 corrente mese, affinchè chiunque possa prenderne conoscenza e fare in iscritto le osservazioni che crederà.

Fiano Romano, li 9 agosto 1873.

4172 *Il Sindaco*: VINCENZO BIONDI.

PROVINCIA E CIRCONDARIO DI GENOVA

COMUNE DI VOLTRI

Avviso di pronunciato deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto quattro settembre 1870, n. 5852,

Si deduce a notizia del pubblico:

Che a seguito dell'incanto oggi tenutosi in questa sala comunale, l'appalto dei lavori di ultimazione della strada carrettabile da Voltri alla Badana, lungo la sponda sinistra del torrente Cerusa, è stato provvisoriamente aggiudicato a favore del signor Rossi Giuseppe di Benedetto, per la somma di lire sessantaquattromila settecentoquattro e centesimi ottanta (L. 64,704 80).

Che il termine utile (fatali) per la presentazione di una offerta di diminuzione del ventesimo sul detto prezzo di aggiudicazione scadrà alle ore undici antimeridiane del giorno di lunedì undici del mese di agosto corrente.

Voltri, addì 5 agosto 1873.

4190 *Il Segretario Comunale*: AVV. GIO. BATT. NOCE.

SOCIETÀ EDIFICATRICE ITALIANA

AVVISO.

Essendo andata deserta l'assemblea generale convocata pel giorno 4 corrente, i signori azionisti sono adunati in seconda convocazione pel giorno 19 agosto, alle 12 meridiane, nel locale della Direzione Generale in Firenze, via dei Buoni, n. 4, per discutere sul medesimo seguente ORDINE DEL GIORNO:

Proposta di modificazioni allo statuto sociale e aumento di capitale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea può farsi presso le varie sedi ed uffici sociali.

Firenze, 6 agosto 1873.

4177 Il Consiglio d'Amministrazione.

COMUNE DI MONTESCUDAJO

Il sindaco sottoscritto, a nome ancora dell'intiero Comitato per la raccolta dei sussidi per il terremoto 29 luglio 1871, che gravemente danneggiò questo comune di Montescudajo, ringrazia tutte le autorità provinciali, comunali, ufficii del Genio civile, non che i vari Corpi delle milizie dell'esercito italiano che concorsero con le loro oblazioni a sollevare i danni sofferti da questi poveri danneggiati con la cospicua somma in complesso di L. 2258 50, direttamente inviata a questo Comitato stesso di Montescudajo, non che i comuni e la provincia di Pisa, ed il Comitato provinciale che ne fece raccolta, per la somma a questo comune distribuita in L. 5121 95, che unite alle suddette formarono la sussidio di L. 7380 45.

Ringrazia pure a nome della Giunta Municipale il comune di Serravezza e l'ufficio del Genio civile di Macerata che concorsero a sollevare i danni sofferti dagli agricoltori di questo comune per la grandine 3 giugno 1871, ed in pari tempo invita tutte le autorità che avessero inviato sussidio direttamente per la grandine, oppure in parte per la grandine, all'infuori dei suddetti, a dichiararlo prontamente con quel mezzo che crederanno più opportuno, non costandogli che per detto scopo siano state spedite altre somme.

4189 *Il Sindaco*: SEBASTIANO CECCOTTI.

FEA ENRICO, Gerente. ROMA — Tip. EREDI BOTTA, Via de' Lucchesi, 4.